



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 233/24/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*";

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 18 giugno 2024 (prot. n. 0168258) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Galliera Veneta in data 6 giugno 2024;

VISTA la segnalazione acquisita dal Comitato in data 4 giugno 2024 a firma dei Consiglieri Comunali del Comune di Galliera Veneta del Gruppo di minoranza *“Galliera Attiva”* Cristina Trento e Alberto Scapin, relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte del Comune di Galliera Veneta: *“ ... 1) EVENTO DI INAUGURAZIONE SCUOLA 18 MAGGIO 2024 Evento di inaugurazione Scuola Primaria Giardino il giorno 18 maggio alla presenza di numerosi esponenti politici locali oltre all'Amministrazione Perfetti, pubblicizzata tramite i canali di comunicazione istituzionali del Comune e realizzatasi in periodo di Par Condicio elettorale con numerosi interventi dal vivo di esponenti politici rappresentanti di una sola parte politica durante l'evento. Alcune foto (di cui forniamo copia di seguito) sono state anche inserite nell'ingannevole Notiziario Comunale distribuito alla popolazione del Comune di Galliera Veneta il 2 giugno 2024. News pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Galliera Veneta relativa a Evento di Inaugurazione Scuola tenutosi il 18 maggio 2024: [https://www.comune.gallieraveneta.pd.it/c028039/po/mostra\\_news.php?id=1903&area=H](https://www.comune.gallieraveneta.pd.it/c028039/po/mostra_news.php?id=1903&area=H) Pagina Facebook Comune di Galliera Veneta <https://www.facebook.com/comunegallieraveneta> 2) DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE SOTTO FORMA DI OPUSCOLO/NOTIZIARIO COMUNALE PRESSO LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI GALLIERAVENETA IN DATA 2 GIUGNO 2024 E SEGUENTI. Si allegano alla presente segnalazione foto relative all'avvenuta distribuzione di un ingannevole Notiziario Comunale: lo si evince tra le altre cose, dall'impostazione grafica atta a emulare un notiziario istituzionale del Comune, pur se privo dei loghi istituzionali del Comune di Galliera Veneta, ea rafforzare questa lettura la presenza di sponsor relativi ad attività locali, elemento in contraddizione con la dicitura *“Committente responsabile: Italo Perfetti”*. È cosa nota che le attività economiche*

*locali non partecipino alla propaganda elettorale delle singole forze civiche/politiche preferendo non schierarsi per ovvi motivi. Tale presenza fa presumere che l'Amministrazione Perfetti abbia presentato alle attività economiche locali l'opuscolo come un prodotto di comunicazione istituzionale dell'Ente Comunale, cosa che avrebbe fatto accettare alle Attività Economiche stesse l'inserimento dei rispettivi loghi aziendali. A seguire link della promozione via social network, foto della distribuzione (avvenuta il 2 giugno 2024 e seguenti) e pagine complete dell'opuscolo in oggetto. LINK DI RIFERIMENTO ALLA SEGNALAZIONE: Pagina Facebook Lista "Perfetti Per Galliera dell'Amministrazione uscente: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61559153594807> Post relativo a distribuzione di un ingannevole Notiziario Comunale su pagina della Lista civica "Perfetti Per Galliera" pubblicato il 2 giugno 2024: <https://www.facebook.com/share/p/XTZAq6oFV4sVftGN/0>";*

VISTO il fascicolo istruttorio e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni inviata dal Corecom in data 4 giugno 2024 e le controdeduzioni del Comune di Galliera Veneta, acquisite al protocollo del Comitato in data 5 giugno in cui il Sindaco rappresenta che: "1) *In merito a questa segnalazione si evidenzia che in data 19.04.24 e 23.04.24, rispettivamente, sul sito ufficiale del comune e su Facebook è stato pubblicato il manifesto "segnalato" per l'inaugurazione della scuola elementare Generale G. Giardino. Successivamente, per rispettare le norme in materia di violazione della "Par Condicio Elettorale", il Sindaco ha rinunciato all'inaugurazione che di fatto è stata organizzata e compiuta, autonomamente, dagli organi dell'istituto comprensivo di Galliera Veneta (vedasi locandina). Il giorno dell'inaugurazione il Sindaco era presente come cittadino, non ha indossato la fascia tricolore e non ha fatto alcun discorso. Si precisa comunque che all'inaugurazione erano presenti anche il sig. Roberto Bizzotto, candidato sindaco della lista Galliera Attiva, e il consigliere in carica e candidata consigliere della medesima lista, sig.ra Cristina Trento;* 2) *in merito a questa segnalazione si evidenzia che il giornalino rappresenta uno spaccato delle attività e lavori realizzati dal 2019 al 2024 e comunque contiene dati di pubblico dominio. In ogni caso, la realizzazione del giornalino non è un'iniziativa dell'amministrazione comunale in carica ma della nuova lista "Perfetti per Galliera". Infatti, non sono presenti loghi del Comune di Galliera Veneta o loghi che possano ricondurre all'attività istituzionale dell'amministrazione."*

VISTE le conclusioni del Corecom Veneto che si riportano: "Con riferimento alla segnalazione punto sub 1, viene indicata una fattispecie di presunta violazione che consiste



*in una comunicazione di inaugurazione di una scuola. Si riscontra il post sul sito del Comune e sul canale social Facebook istituzionale in data 23 aprile 2024, rilevando una fattispecie di comunicazione istituzionale che non riveste i caratteri di impersonalità (sulla locandina è apposto il logo dell'Ente) e dell'indispensabilità all'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Pertanto, in merito al punto in questione, l'Ufficio riscontra la sussistenza di una violazione del Comune di Galliera Veneta (PD) delle disposizioni di cui all'art. 9, della legge n. 28/2000. Nella segnalazione punto sub 2, viene indicata una fattispecie di presunta violazione che consiste in una comunicazione -l'opuscolo "Perfetti per Galliera" - dell'attuale Sindaco del Comune di Galliera Veneta (PD), candidato Sindaco nelle consultazioni elettorali con una propria lista, denominata "Perfetti per Galliera". A tal riguardo il Comune di Galliera Veneta (PD) nelle proprie controdeduzioni ha precisato che "...la realizzazione del giornalino non è un'iniziativa dell'amministrazione comunale in carica ma della nuova lista "Perfetti per Galliera". Infatti, non sono presenti loghi del Comune di Galliera Veneta o loghi che possano ricondurre all'attività istituzionale dell'amministrazione". Sulla base delle verifiche effettuate, si ritiene che la fattispecie segnalata non costituisca violazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto, dal punto di vista soggettivo, la comunicazione non è riconducibile alla P.A., non presentando l'opuscolo al proprio interno nessun logo e/o riferimento all'Ente, e costituendo parte integrante di un programma elettorale di un soggetto politico" e, conseguentemente, propone l'adozione di un provvedimento sanzionatorio con riferimento al punto 1 di cui alla segnalazione e alla contestazione e l'archiviazione con riferimento al punto 2 di cui alla segnalazione e alla contestazione;*

PRESA VISIONE delle pubblicazioni oggetto di segnalazione;

RITENUTE irrilevanti l'organizzazione dell'inaugurazione della scuola e l'eventuale partecipazione del Sindaco in veste ufficiale all'evento, rilevando esclusivamente le attività comunicative dell'ente in proposito;

RITENUTO che le comunicazioni relative all'inaugurazione della scuola non rivestono il carattere dell'impersonalità (recano l'emblema dell'ente) e non sono indispensabili per l'assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO, pertanto, di condividere le conclusioni del Corecom Veneto, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in relazione alle suddette comunicazioni, di cui al punto 1 della segnalazione e della contestazione;



RITENUTO che, dagli accertamenti condotti, emerge l'estraneità dell'opuscolo diffuso dalla lista "Perfetti per Galliera" dall'Amministrazione comunale, essendo lo stesso privo di riferimenti all'ente (ad esempio logo), e riconducibile esclusivamente al programma elettorale della lista promotrice;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di aderire alla proposta del Comitato di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Galliera Veneta in relazione al punto 1 di segnalazione e contestazione e di archiviare, in relazione al punto 2;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia,*



*in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

Al Comune di Galliera Veneta di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio:

*“L'Amministrazione del Comune di Galliera Veneta è stata sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 233/24/CONS recante “Ordine nei confronti del Comune di Galliera Veneta per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” in relazione alle comunicazioni relative all'inaugurazione della scuola Primaria “Gen.*



*Gaetano Giardino", in quanto non impersonali e non indispensabili per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente".*

In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Galliera Veneta e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba